COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	**Data**
72	**16/11/2026**

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	**REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA MARCIGLIANA, DAL 25/11/2026 AL 01/12/2026, PER L' INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI AD OPERA DELLA DITTA ENEL X WAY ITALIA SRL.**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV- POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 0012719/2026 del 10/11/2026, il dott. Giulio De Leonardis, in qualità di Responsabile Gestione Risorse Energetiche di Poste Italiane S.p.A. (C.F. 97103880585 – P.IVA 01114601006, con sede in Roma, Viale Europa n. 190), ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta alla manomissione e all'occupazione di suolo pubblico nell'ambito del Progetto «POLIS»;
- l'intervento prevede l'installazione di n. 1 infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici da 44 kW, con relative opere di scavo (lunghezza ml 2, profondità massima cm 60) e connessione alla rete, presso il parcheggio pubblico di Via Marcigliana (retrostante il Centro Anziani), ad opera della ditta esecutrice Enel X Way Italia S.r.l.;
- per l'allestimento del cantiere si rende necessaria l'occupazione dell'intera ala sinistra del suddetto parcheggio, per una superficie di circa m 9 x 20 (mq 180), nel periodo compreso dal 25 novembre 2026 al 1° dicembre 2026;

VISTO il Nulla Osta per manomissione e occupazione di suolo pubblico (prot. n. 12871/2026) rilasciato dal Responsabile dell'Area V – Territorio e Patrimonio – Urbanistica – SUAP di questo Ente in riscontro alla citata istanza;

CONSIDERATO necessario adottare idonei provvedimenti di disciplina della sosta a tutela della pubblica incolumità e per consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza;

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.(Codice della Strada), in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari della strada mediante motivate ordinanze e resi noti al pubblico con i prescritti segnali;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTO l'art. 39 del D.lgs. n. 285/1992 e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), con particolare riferimento ai commi 9 e 13 del citato articolo 83;

VISTO il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO Il Decreto del Sindaco n. 3 del 05/01/2026 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, dal giorno 25 novembre 2026 al giorno 1° dicembre 2026, nella fascia oraria compresa dalle ore 07:00 alle ore 19:00:

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli nell'area adibita a parcheggio pubblico di Via Marcigliana (retrostante il Centro Anziani), limitatamente all'intera area sinistra del parcheggio interessata dal cantiere (superficie circa m 9 x 20 – mq 180) ed opportunamente delimitata.

PRESCRIVE ED IMPONE

- La ditta esecutrice dovrà provvedere a propria cura alla posa in opera e posizionamento della prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta con pannello integrativo di "rimozione forzata" e "orari di validità", almeno 48 ore prima dell'efficacia del divieto, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 495/1992.
- Garantire la perfetta visibilità sia diurna che notturna delle recinzioni e delle delimitazioni di cantiere, adottando tutte le cautele ed i dispositivi prescritti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di viabilità stradale.
- Garantire costantemente e in sicurezza il transito pedonale ed eventuali accessi alle proprietà private limitrofe.
- Al termine delle attività lavorative, la ditta dovrà provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi, alla pulizia della sede stradale e alla tempestiva rimozione di tutta la segnaletica

- Ottemperare integralmente alle condizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dall'Area V – Territorio e Patrimonio, nonché agli eventuali adempimenti tributari relativi all'occupazione di suolo pubblico.

DISPONE

La notifica del presente atto, a mezzo PEC, all' indirizzo engineering.roma@pec.arteliagroup.it, nonché la trasmissione all'Area V – Territorio e Patrimonio e all'Ufficio Tributi per quanto di rispettiva competenza.

La pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Labico e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale dell'Ente in ottemperanza degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

L'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza da parte del personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Ai sensi dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. 285/1992, è altresì ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.